

Oggetto: incarico di lavoro occasionale

Facendo seguito alle intese con Lei intercorse e in relazione alla Sua disponibilità, formalizziamo alle seguenti condizioni e modalità i nostri accordi di lavoro occasionale in base agli articoli 70 e seguenti del D.Lgs. n. 276 del 10/9/2003:

- 1) La società committente, con sede in, P.I., nella persona dell....., affida alla, C.F., residente in, l'incarico occasionale di collaborazione, da svolgere presso
- 2) L'attività prestata è libera, autonoma e organizzata insindacabilmente dal collaboratore occasionale, ma la committente fornirà consigli tecnici e suggerimenti in merito ai lavori proposti o ad essa sottoposti.
- 3) La collaborazione occasionale **avrà inizio il 01.06.18 e termine il 01.07.18.**
- 4) La committente riconoscerà al collaboratore occasionale a titolo di compenso per il lavoro svolto e di rimborso forfettario delle spese sostenute, un importo pari a €
- 5) Nessuna ulteriore somma sarà dovuta ad alcun titolo: sono quindi espressamente escluse indennità per cessazione incarico, ferie, lavoro straordinario e ogni altra indennità.
- 6) All'atto del pagamento il collaboratore occasionale emetterà regolare ricevuta, valida ai fini fiscali. Il corrispettivo non è soggetto ad IVA, a norma dell'art. 5 del D.P.R., 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.
La società committente provvederà a trattenere dai compensi corrisposti le ritenute fiscali ed ogni altra ritenuta eventuale, con le modalità, le percentuali ed i termini previsti dalle leggi vigenti.
- 7) Il rapporto occasionale qui regolamentato non presuppone rapporto di lavoro subordinato.
- 8) Nell'esercizio della sua attività il collaboratore occasionale è tenuto alla esecuzione contrattuale secondo correttezza e buona fede ai sensi dell'art. 1375 c.c.
È preciso obbligo del collaboratore occasionale, durante il rapporto di collaborazione ed anche dopo la cessazione di detto rapporto, per un periodo comunque non inferiore a cinque anni dalla conclusione del contratto, di non utilizzare le conoscenze ed esperienze acquisite dalla società committente per fare concorrenza alla medesima, né in proprio, né tramite terzi, e neppure per interposta persona.
- 9) Il collaboratore autorizza la società committente a comunicare a terzi i suoi dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di collaborazione occasionale.
- 10) Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere convenuta ed accettata per iscritto tra le parti.
- 11) Per qualsiasi eventualità non espressamente prevista dal presente accordo, si applicheranno le generali norme di legge.
- 12) Per ogni eventuale controversia derivante dal presente rapporto o collegata allo stesso sarà esclusivamente competente il Foro di

Qualora la nostra proposta venisse da Lei accolta favorevolmente, voglia confermarlo a mezzo della presente da Lei sottoscritta per accettazione, in particolare delle clausole contrattuali contenute ai punti n. 5) e 12).

Poggibonsi, lì

Il Committente

Il Collaboratore